



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 19 del 29/01/2020

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 1.08.2018.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **17:50** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Assente
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 19 del 29/01/2020

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 1.08.2018.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 165 del 1.08.2018, con cui veniva approvata la "Disciplina organizzativa della segnalazione di illeciti o irregolarità (Whistleblowing)";

RILEVATO CHE in tale deliberazione è stato indicato per esteso il link statico di collegamento al sistema delle segnalazioni mentre lo stesso è oggetto di variazione nel corso del tempo per effetto degli aggiornamenti dei server di sistema e la ricollocazione dei vari software all'interno degli stessi;

RITENUTO di:

- provvedere, conseguentemente, alla rettifica del succitato atto indicando che il link sempre aggiornato risulta reperibile nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione in Amministrazione trasparente nonché con link diretto evidenziato in home page nel sito istituzionale del Comune in corso di aggiornamento;
- di modificare allo stesso modo il documento allegato sub A) recante "Segnalazione di illeciti o irregolarità (whistleblowing). Disciplina organizzativa e procedurale".
- riapprovare la "Disciplina organizzativa della segnalazione di illeciti o irregolarità (Whistleblowing)" introducendo le modifiche predette.

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. personale dirigente degli EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;

DELIBERA

1. di rettificare, per quanto esposto in premessa:
 - la propria deliberazione n. 165 del 1.08.2018, indicando che il link sempre aggiornato risulta reperibile nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione in Amministrazione trasparente nonché con link diretto evidenziato in home page nel sito istituzionale del Comune;
 - quanto previsto nell'allegato alla deliberazione stessa, prevedendo di sostituire il link per il raggiungimento del servizio;
2. di riapprovare la "Disciplina organizzativa della segnalazione di illeciti o irregolarità (Whistleblowing)".
3. di incaricare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) di dare la più ampia notizia e diffusione della presente a tutti gli Uffici del Comune di Cittadella;
4. di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale, nelle sottosezioni "provvedimenti" ed "altri contenuti";
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **5** del **29.01.2020**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

CALIULO ANGIOLETTA



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ' (WHISTLEBLOWING). DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E PROCEDURALE.

Premessa

Capo I - L'Istituto della segnalazione

Quadro Normativo

Definizioni

Capo II - Procedure di Segnalazione

Oggetto delle segnalazioni

Procedura per la segnalazione di illeciti

Attività di accertamento delle segnalazioni

Capo III - Tutela del segnalante

Segnalazione di misure discriminatorie

Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori del Comune di Cittadella Responsabilità del segnalante

Disposizioni finali

Premessa

Il Comune di Cittadella adotta le presenti disposizioni per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti in attuazione delle nuove norme di cui all'art. 54Bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 179/2017.

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive possono essere effettuate:

- dai dipendenti del Comune di Cittadella assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
- dai consulenti e dai collaboratori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo assunti dal Comune di Cittadella;
- dai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche del Comune di Cittadella;
- dai lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione comunale;

La presente disciplina ha la finalità di fornire delle indicazioni per incentivare la presentazione di segnalazioni che possono portare all'emersione di fenomeni di corruzione, garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti del segnalante, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all'istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse.

L'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante oggettive indicazioni operative circa:

- a) i destinatari della segnalazione;
- b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione;
- c) le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- d) le forme di tutela, per evitare possibili ripercussioni sulla vita lavorativa.

Capo I - L'Istituto della segnalazione

Quadro Normativo

L'istituto della segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici, noto come *whistleblowing*, è previsto dall'art. 54-bis. (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 e modificato dalla legge n. 179/2017.

La nuova formulazione del citato art. 54-bis prevede quanto segue:

Articolo 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le

stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Definizioni

Il *whistleblowing* è una misura generale di prevenzione della corruzione, obbligatoria in base al P.N.A. e prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 (PTPCT), approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 13 del 31.01.2018.

Per "illecito" non deve intendersi solo ed esclusivamente la fattispecie penalmente rilevante, ma ogni forma di condotta attiva o passiva, che contrasti con la normativa (norme legislative, statutarie e regolamentari), ma anche con le prassi e le misure organizzative dell'Ente.

Il *whistleblower* è colui che segnala un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo ad una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. La nuova normativa, sopra riportata, prevede che nell'ambito della propria amministrazione di appartenenza il dipendente segnali l'illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

L'attività del segnalante non deve essere considerata in senso negativo assimilabile ad un comportamento come la delazione (che tradisce un rapporto di fiducia preesistente e che di solito avviene nel più completo anonimato), ma come un fattore destinato ad eliminare ogni possibile forma di "*maladministration*" ed orientato attivamente all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno dell'Ente, nel rispetto dei principi, sanciti dalla Costituzione, di legalità, di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97).

La segnalazione (*whistleblowing*) costituisce una forma di espressione di senso civico, in quanto il *whistleblower* aiuta a prevenire rischi e pregiudizi per l'Ente e per l'interesse pubblico, prima che i problemi siano fonte di grave danno per la collettività e l'immagine dell'Ente.

Capo II - Procedure di Segnalazione

Oggetto delle segnalazioni

La segnalazione deve riguardare situazioni di illecito intese quali abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in essere, o anche soltanto tentati, da parte di dipendenti del Comune, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d'immagine, per l'Ente stesso.

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e deve essere il più possibile circostanziata ed offrire il maggior numero di elementi per consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

Occorre precisare che non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*. Devono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

A titolo meramente esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

- a) che potrebbero configurare reati (es.: peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione di atti d'ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa, furto, minaccia, violenza privata);
- b) che costituiscono violazioni al Codice di comportamento;
- c) illegittimità o illeciti amministrativi che possono comportare danni patrimoniali all'Ente o

ad altra pubblica amministrazione o alla collettività, situazioni di abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati, fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (es. sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni).

Devono costituire oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'amministrazione. E' opportuno evidenziare, in questa sede, che il *whistleblowing* non deve riguardare, pertanto, le lamentele aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi, solitamente disciplinate da altre procedure.

Procedura per la segnalazione di illeciti

Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Comune di Cittadella, può rappresentare l'illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante la procedura informatica per la segnalazione di illeciti.

Il Comune di Cittadella adotta un sistema informatico per le segnalazioni, che garantisce la riservatezza in tutte le fasi di gestione della segnalazione.

Le segnalazioni pervenute mediante tale sistema non vanno protocollate.

Il dipendente accede al servizio per la segnalazione di illeciti attraverso il link sempre aggiornato reperibile nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione in Amministrazione Trasparente (sezione: Provvedimenti - sottosezione: Altri contenuti).

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Il servizio prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

Si deve rappresentare l'indispensabilità che la denuncia presentata dal "segnalante" sia:

- circostanziata;
- riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- contenga una chiara descrizione dei fatti, tempi e modi con cui si è realizzata la presunta condotta illecita.

Le segnalazioni possono essere presentate anche tramite servizio postale da parte del personale, anche a tempo determinato incaricato di sostituzioni temporanee e non ancora dotato di posta elettronica. In tal caso, per avere le garanzie di tutela di riservatezza, occorre che il nominativo del segnalante sia inserito in una busta chiusa all'interno della busta contenente la segnalazione, recante all'esterno il seguente indirizzo "Responsabile

Prevenzione Corruzione del Comune di Cittadella, via Indipendenza 41", e a lato la dicitura "RISERVATA PERSONALE R.P.C.T.".

La segnalazione cartacea, in doppia busta, sarà oggetto di protocollazione in un registro speciale riservato e custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza.

In tal caso la segnalazione dovrà essere presentata utilizzando il "modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001", allegato al presente documento, rinvenibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sotto-sezione "Altri contenuti".

Attività di accertamento delle segnalazioni

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile potrà inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per le valutazioni del caso, per approfondimenti istruttori o per l'adozione di provvedimenti di competenza ed investire le strutture competenti per il proseguo delle attività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel rispetto della riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione di eventuali soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Il Responsabile può avvalersi di stretti collaboratori che sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il Responsabile.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile archivia la segnalazione.

Qualora risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata;
- 2) ad adottare o proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Resta impregiudicato e autonomo rispetto alla procedura di cui si tratta, l'obbligo di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti e di segnalazione, laddove non vi siano ipotesi di reato, alla Corte dei Conti, all'ANAC o al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a conclusione degli accertamenti fornisce riscontro al segnalante in merito agli esiti degli accertamenti effettuati.

Capo III - Tutela del segnalante

Segnalazione di misure discriminatorie

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e il codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive deve essere comunicata all'ANAC dal

segnalante medesimo o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente.

Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori del Comune di Cittadella

Come evidenziato in premessa, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 2, le tutele previste dall'articolo stesso si applicano anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente, nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con il Comune di Cittadella.

Fermo restando quanto sopra, il Comune di Cittadella garantisce le modalità di gestione riservata delle segnalazioni anche ai consulenti e collaboratori esterni, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l'Ente.

La segnalazione di illeciti da parte dei predetti soggetti dovrà essere inoltrata al Responsabile con le stesse modalità sopra descritte per il personale dipendente.

Responsabilità del Segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra in responsabilità penale a titolo di calunnia, diffamazione o altro reato connesso con la denuncia, accertata anche con sentenza di primo grado, o in responsabilità civile extracontrattuale per lo stesso titolo. Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile nell'ambito del procedimento penale e nel procedimento davanti alla Corte dei Conti, nei casi previsti dalla legge.

Disposizioni finali

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

Si evidenzia che le tutele di cui alla presente circolare si applicano in caso di segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e conoscibili.

Si rammenta che i Codici di comportamento sanciscono, a carico di tutti i dipendenti e collaboratori, l'obbligo di segnalazione di illeciti.

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Comune di Cittadella via Indipendenza n. 41 35013 - Cittadella (PD)

Oggetto: segnalazione di abusi e/o irregolarità

con identità palese con identità di anonimato

Dati e informazioni segnalazione condotta illecita

Data/ periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Descrizione del fatto	
Autore del fatto (nome, cognome, qualifica) - possono essere inseriti più nominativi (1)	
Eventuali soggetti coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo (nome, cognome, qualifica, recapiti) (1)	
Indicazione dei documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti	
Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza del fatto	

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

(1) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 198
LEGALE

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL
1.08.2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 29/01/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 198
LEGALE

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL
1.08.2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 29/01/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 19 del 29/01/2020

Certificato di Esecutività

Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 1.08.2018.

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 06/02/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 16/02/2020.

Cittadella li, 19/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 19 del 29/01/2020

Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 1.08.2018.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 06/02/2020 al 21/02/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 26/02/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)